



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Reg. (UE) n. 1305/2013

MISURA 13

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

SOTTOMISURA 13.1

Pagamento compensativo per le zone montane

SOTTOMISURA 13.2

Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

ANNUALITÀ 2016



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

INDICE

1. FINALITÀ DELLA MISURA	3
2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	4
2.1 SOTTOMISURA 13.1 - PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE	4
2.2 SOTTOMISURA 13.2 - PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI	4
3. DOTAZIONE FINANZIARIA	4
4. SOGGETTI BENEFICIARI	5
5. PERIODO D'IMPEGNO	5
6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	5
6.1 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI AL BENEFICIARIO	5
6.2 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLA DOMANDA	7
6.3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLA SUPERFICIE	7
6.4 IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	9
7. CRITERI DI SELEZIONE	9
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	10
8.1 SOTTOMISURA 13.1 - PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE	10
8.2 SOTTOMISURA 13.2 - PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI	10
8.3 ADESIONE AD ENTRAMBE LE SOTTOMISURE	10
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
9.1 TIPOLOGIE DI DOMANDA E DI COMUNICAZIONE	12
9.2 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	13
9.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	13
9.3.1 MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	13
9.3.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	14
9.4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL REG. (UE) N. 809/2014	14
9.5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RITIRO PARZIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014	15
9.6 COMUNICAZIONE DI RITIRO TOTALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REG. (UE) N. 809/2014	16
9.7 PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI SOTTOSCRITTE CON FIRMA AUTOGRAFA	17
10. COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE DEL PSR 2014/2020	19
11. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	19
12. RICORSI	19
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
14. DISPOSIZIONI FINALI	20
15. ALLEGATI	21
16. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	21

1. FINALITÀ DELLA MISURA

Le zone montane e le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane (di seguito zone svantaggiate), presentano caratteristiche pedologiche, orografiche e climatiche tali da determinare, nel loro insieme, condizioni di forte svantaggio per le aziende agricole in esse operanti. Le limitazioni di tipo ambientale determinano due tipi di effetti, tra loro connessi: da un lato condizionano negativamente i risultati economici aziendali in termini di redditività dei fattori di produzione impiegati (terra in primo luogo); nel contempo riducono fortemente le opportunità di diversificazione produttiva. Queste problematiche di carattere strutturale accentuano le tendenze all'abbandono delle attività agricole e di spopolamento, soprattutto da parte degli agricoltori più giovani attratti da opportunità di lavoro più favorevoli in altri settori e in altre zone anche fuori della Sardegna, facendo venire meno la funzione di "presidio" attivo del territorio svolto dagli agricoltori, con conseguenti impatti ambientali negativi in termini di riduzione della biodiversità, aumento dei fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico, oltre che di squilibri territoriali di natura socio-economica.

La Misura 13 risponde ai seguenti fabbisogni:

- 4.2.22 "Stimolare e rafforzare sensibilità conoscenza competenze metodi interventi e pratiche funzionali alla protezione di biodiversità" in quanto la misura è funzionale al mantenimento di metodi di gestione sostenibile delle aziende agricole e zootecniche il cui abbandono a causa dei bassi redditi è causa di declino ambientale e perdita di biodiversità;
- 4.2.24 "Promuovere interventi per contrastare i fattori che determinano il rischi di desertificazione" in quanto l'abbandono dell'attività agricola può determinare l'accentuazione dei fenomeni di desertificazione.

La misura 13 contribuisce alla priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla selvicoltura e alla focus area 4a: salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Sulla base di tali considerazioni emerge la necessità di promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, assicurando un sostegno diretto agli agricoltori operanti in tali zone in continuità con il precedente periodo di programmazione 2007/2013.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Coerentemente con le predette finalità, la misura prevede l'attivazione delle seguenti due sottomisure:

13.1 – Pagamento compensativo per le zone montane;

13.2 – Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi.

Qualora un'azienda abbia le superfici localizzate sia in zona montana che in a altre zone soggette a vincoli naturali significativi è consentita l'adesione ad entrambe le sottomisure per le rispettive superfici.

2. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

2.1 Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane

Sono ammissibili al sostegno le zone di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 di cui all'Allegato n. 3 al Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014/2020.

2.2 Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Sono ammissibili al sostegno le zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 di cui all'Allegato n. 3 al Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014/2020. In detto allegato, per il Comune di Tergu, è presente un refuso. La classificazione corretta per il Comune di Tergu è riportata nella tabella che segue.

ISTAT	COMUNE	SEZIONE	FOGLI IN ZONA MONTANA	FOGLI IN ZONA SVANTAGGIATA	FOGLI NON DELIMITATI
090986	TERGU	A TERGU-CASTELSARDO	Nessuno	Nessuno	Tutti
		B TERGU-NULVI	Nessuno	Tutti	Nessuno
		C TERGU-OSILO	Nessuno	Tutti	Nessuno

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande di pagamento della misura 13 annualità 2016 ritenute ammissibili è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 13 del PSR 2014/2020, al netto delle spese di transizione necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

le domande delle Misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 e di tutte le domande della Misura 13 annualità 2015 ritenute ammissibili.

La dotazione finanziaria assegnata alla Misura 13 del PSR 2014/2020 è pari a € 230.000.000: di cui quota FEASR € 110.400.000, quota Stato € 83.720.000, quota Regione € 35.880.000.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che siano persone fisiche o persone giuridiche (società).

5. PERIODO D'IMPEGNO

Il periodo d'impegno, di seguito "anno d'impegno", è annuale e decorre dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

6.1 Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Il soggetto richiedente per tutto l'anno d'impegno deve essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (come recepito a livello nazionale con il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m.i.).

Il soggetto richiedente deve inoltre essere persona fisica o persone giuridica (società).

Le forme giuridiche ammesse e non ammesse sono elencate nella tabella che segue.

FORME GIURIDICHE	AMMISSIBILITÀ Sottomisura 13.1 e 13.2
RETE D'IMPRESE	Non ammessa
GEIE (GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO)	Non ammessa
ALTRE ORGANIZ. DI PERSONE E DI BENI (NON RESID.)	Non ammessa
ALTRE SOCIETA' COOPERATIVE	Ammessa
ALTRI ENTI E ISTITUTI (NON RESIDENTI)	Non ammessa
ALTRI ENTI ED ISTITUTI CON PERSONALITA' GIURIDICA	Non ammessa
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Non ammessa
ASS. RICON., NON RICON.E DI FATTO (NON RESID.)	Non ammessa



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

FORME GIURIDICHE	AMMISSIBILITÀ Sottomisura 13.1 e 13.2
ASSOCIAZIONI FRA PROFESSIONISTI (NON RESIDENTI)	Non ammessa
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	Non ammessa
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE	Non ammessa
ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI	Non ammessa
AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO O TURISMO	Non ammessa
AZIENDE CONIUGALI	Ammessa
AZIENDE REG., PROV., COMUNALI E LORO CONSORZI	Non ammessa
CASSE MUTUE E SIMILI CON O SENZA PERS. GIURIDICA	Non ammessa
CONDOMINI	Non ammessa
CONSORZI (NON RESIDENTI)	Non ammessa
CONSORZI CON PERSONALITA' GIURIDICA	Non ammessa
CONSORZI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA	Non ammessa
DEPOSITI IVA IN CONTO TERZI	Non ammessa
DITTA INDIVIDUALE	Ammessa
ENTI ED ISTITUTI DI PREV. O ASSISTENZA SOCIALE	Non ammessa
ENTI OSPEDALIERI	Non ammessa
ENTI PUBBLICI ECONOMICI	Non ammessa
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	Non ammessa
FONDAZIONI	Non ammessa
FONDAZIONI (NON RESIDENTI)	Non ammessa
FONDAZIONI BANCARIE	Non ammessa
GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO	Non ammessa
MUTUE ASSICURATRICI	Non ammessa
NATURA GIURIDICA NON DECODIFICATA	Non ammessa
OPERE PIE E SOC. DI MUTUO SOCCORSO (NON RESID.)	Non ammessa
OPERE PIE E SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	Non ammessa
ORGANIZZAZIONI SENZA PERS., ESCLUSE LE COMUNIONI	Non ammessa
PERSONA FISICA	Ammessa
SOC. SEMPLICI, IRREG. O DI FATTO (NON RESIDENTI)	Ammessa
SOC.COOP,CONSORZI ISCRITTI NEI REGISTRI O SCHEDARI	Ammessa
SOCIETA' A RESP. LIMITATA (NON RESIDENTI)	Ammessa
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Ammessa
SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA	Non ammessa
SOCIETA' DI ARMAMENTO	Non ammessa
SOCIETA' DI ARMAMENTO (NON RESIDENTI)	Non ammessa
SOCIETÀ EUROPEA	Non ammessa
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI	Ammessa



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

FORME GIURIDICHE	AMMISSIBILITÀ Sottomisura 13.1 e 13.2
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI (NON RESIDENTI)	Ammessa
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	Ammessa
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NON RESIDENTI)	Ammessa
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	Ammessa
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NON RESIDENTI)	Ammessa
SOCIETA' O ENTI ESTERI CON AMMINISTR. IN ITALIA	Non ammessa
SOCIETA' PER AZIONI	Ammessa
SOCIETA' PER AZIONI (NON RESIDENTI)	Ammessa
SOCIETÀ PER AZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI	Non ammessa
SOCIETA' SEMPLICI, IRREGOLARI O DI FATTO	Ammessa
SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	Non ammessa
STUDIO ASSOCIATO E SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI	Non ammessa
TRUST	Non ammessa
TRUST (NON RESID.)	Non ammessa

6.2 Criteri di ammissibilità relativi alla domanda

L'indennità minima erogabile è di 250,00 euro per beneficiario, anche in caso di adesione ad entrambe le sottomisure 13.1 e 13.2.

Tale importo è calcolato prima dell'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

6.3 Criteri di ammissibilità relativi alla superficie

Sono ammissibili a premio le superfici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. superficie agricola localizzata in zona montana o in zona svantaggiata di cui al paragrafo 2 "Localizzazione dell'intervento";
2. superficie agricola di cui all'art. 4, par. 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Con riguardo all'ammissibilità delle superfici agricole di cui all'art. 4, par. 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013 si specifica che non sono ammissibili all'aiuto le superfici agricole con i seguenti usi del suolo:

- a) superficie occupata da "seminativo" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013 disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- b) superficie occupata da "colture permanenti" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) n. 1307/2013 a bosco ceduo a rotazione rapida;
- c) superfici occupate da elementi caratteristici del paesaggio.

La superficie occupata da "prato permanente e pascolo permanente" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013 comprende anche le superfici pascolabili sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 639/2014 individuate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) come indicate dalla Regione con i Decreti dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 497/DecA/10 del 18 marzo 2015 e n. 1177/DecA/26 del 28 maggio 2015 ed eventuali s.m.i.

Le superfici con foraggiere naturali avvicendate (non seminate, spontanee) utilizzate esclusivamente per il pascolamento e le superfici occupate da "prato permanente e pascolo permanente" sono ammissibili a condizione che il carico su tali superfici non sia inferiore a 0,5 UBA/ha. In caso contrario il premio sarà concesso solamente alle superfici che consentono il raggiungimento di detti carichi. A tal fine concorrono al calcolo delle UBA solamente i bovini, gli ovini, i caprini, i suini e gli equidi registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN). Il beneficiario deve avere la disponibilità delle predette UBA almeno alla data di inizio dell'anno d'impegno. I tassi di conversione delle categorie di bestiame in UBA sono quelli riportati nella tabella che segue.

Categorie di animali ¹	Indice di conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini di età superiore a 12 mesi	0,15
Caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 gg	0,3
Equidi di oltre 6 mesi	1,0

¹ Nella categoria dei bovini del modello di domanda di AGEA devono intendersi ricompresi anche i bufalini.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

L'ammissibilità a premio di ciascuna occupazione del suolo e relativa destinazione/uso/qualità, ove presente, è riportata nell'Allegato A - Matrice prodotti/interventi mediante l'indicazione della loro compatibilità/non compatibilità con gli interventi a premio.

3. superficie agricola giuridicamente disponibile per tutto l'anno di impegno (a tal fine è consentito, durante l'anno di impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità). Nel caso di superfici agricole sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo l'indennità può essere concessa a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

6.4 Impegni e obblighi del beneficiario

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'indennità compensativa, deve assumere e rispettare i seguenti impegni/obblighi:

1. proseguire l'attività agricola in qualità di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 per tutto l'anno d'impegno; l'impegno si intende riferito alle singole particelle catastali richieste e ammesse a premio;
2. rispettare le regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, applicabili per il 2016, secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che definisce le norme applicabili a livello nazionale, e secondo le modalità applicative regionali, che saranno stabilite con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale in corso di emanazione, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016.

Si ricorda che per i beneficiari del primo pagamento dell'indennità compensativa in annualità precedenti al 2014 permane l'impegno a proseguire un'attività agricola nelle zone eleggibili all'aiuto per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. In questi casi, ai fini del rispetto dell'impegno si rimanda a quanto stabilito nelle disposizioni riferite all'anno d'impegno cui si riferisce il primo pagamento.

7. CRITERI DI SELEZIONE

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 la misura non prevede l'applicazione di criteri di selezione.

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

L'indennità compensativa è un premio annuale concesso per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'indennità è decrescente al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda (degressività).

8.1 Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane

Per la sottomisura 13.1 l'importo dell'indennità è stabilito in:

- fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 93,00 Euro/ha
- oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 68,00 Euro/ha
- oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 0,00 Euro/ha

8.2 Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Per la sottomisura 13.2 l'importo dell'indennità è stabilito in:

- fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 84,00 Euro/ha
- oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 50,00 Euro/ha
- oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 0,00 Euro/ha

8.3 Adesione ad entrambe le sottomisure

Qualora il beneficiario aderisca sia alla sottomisura 13.1 che alla sottomisura 13.2 la degressività è applicata secondo un criterio di proporzionalità diretta rispetto alle superfici ammissibili all'aiuto localizzate in zona montana, a quelle localizzate in zona soggetta a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane e al totale di dette superfici.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Il criterio di proporzionalità ai fini della determinazione delle superfici che concorrono a determinare le quantità ammesse all'aiuto nelle due zone è applicato come di seguito riportato e considerando i seguenti parametri:

A = superficie ammissibile all'aiuto localizzata in zona montana;

B = superficie ammissibile all'aiuto localizzata in zona soggetta a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane;

C = superficie totale ammissibile all'aiuto nelle due zone ($C = A + B$).

Di seguito si riportano le quantità di superficie ammissibili in zona montana e in zona soggetta a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane:

1) Fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto:

- se $C \leq 30$ ha:
 - superficie ammessa in zona montana = A;
 - superficie ammessa in zona soggetta a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane = B;
- se $C > 30$ ha:
 - superficie ammessa in zona montana = $30 \times A/C$;
 - superficie ammessa in zona soggetta a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane = $30 \times B/C$;

2) Oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto:

- se $C \leq 70$ ha:
 - superficie ammessa in zona montana = $(C - 30) \times A/C$;
 - superficie ammessa in zona soggetta a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane = $(C - 30) \times B/C$;
- se $C > 70$ ha:
 - superficie ammessa in zona montana = $40 \times A/C$;
 - superficie ammessa in zona soggetta a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane = $40 \times B/C$.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1 Tipologie di domanda e di comunicazione

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 fissa le seguenti definizioni:

- a) <<domanda di sostegno>>, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) <<domanda di pagamento>>, una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'OP AGEA ha disposto anche per l'annualità 2016 la presentazione di un'unica domanda di sostegno/pagamento. La <<domanda di sostegno>> se ritenuta ammissibile sarà considerata valida anche come <<domanda di pagamento>>². Pertanto le disposizioni impartite da AGEA per la <<domanda di pagamento>> con le Istruzioni operative n. 12 del 22 aprile 2016, per quanto pertinenti, sono considerate valide anche per la <<domanda di sostegno>>.

Conformemente a quanto stabilito dall'OP AGEA nelle predette Istruzioni operative, per l'annualità 2016 il richiedente può presentare le seguenti tipologie di domanda e di comunicazione:

- 1) domanda iniziale di sostegno/pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 (di seguito domanda iniziale di sostegno/pagamento);
- 2) domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg (UE) n. 809/2014 (di seguito domanda di modifica);
- 3) domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (di seguito domanda di ritiro parziale);
- 4) comunicazione di ritiro ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (di seguito comunicazione di ritiro totale).

Per la Misura 13 è consentita la presentazione di una sola domanda iniziale di sostegno/pagamento anche nel caso di adesione a entrambe le Sottomisure 13.1 e 13.2. Pertanto qualora in sede di controllo si rilevi che lo stesso richiedente ha presentato più domande iniziali di sostegno/pagamento (es. una domanda per

² Si ricorda che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione, sia considerata valida anche come domanda di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, art. 2, par. 1 punto 4).

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

la sottomisura 13.1 e una domanda per la sottomisura 13.2; oppure una domanda per la sottomisura 13.1 e una domanda per le due sottomisure 13.1 e 13.2, oppure due o più domande a valere sulla stessa sottomisura, ecc.), l'ufficio istruttore dovrà acquisire dal richiedente apposita comunicazione scritta con gli estremi della domanda iniziale di sostegno/pagamento che intende mantenere valida e gli estremi della/delle domanda/e iniziali di sostegno/pagamento che invece intende revocare.

9.2 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda iniziale di sostegno/pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento presso:

- un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA;
- l'Organismo pagatore AGEA – via Palestro 81 – 00185 Roma.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato, al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

9.3 Presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento

9.3.1 Modalità di compilazione e di presentazione della domanda

Per la compilazione e la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal richiedente e trasmessa sul portale SIAN in via telematica ("rilascio" della domanda sul portale SIAN) che registra la data di presentazione.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

L'OP AGEA ha previsto oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del beneficiario sul modello cartaceo, anche la modalità di sottoscrizione con firma elettronica mediante il codice OTP. Poiché è presentata un'unica domanda iniziale di sostegno/pagamento tale modalità di sottoscrizione con firma elettronica è valida anche per la domanda di sostegno.

La presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). Si evidenzia che solo con la fase di rilascio la domanda di sostegno/pagamento si intende effettivamente presentata all'Autorità di Gestione; la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Autorità di Gestione.

9.3.2 Termine di presentazione della domanda

Il termine ultimo per la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il 16 maggio 2016.

Fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda iniziale di sostegno/pagamento oltre il 16 maggio 2016 (presentazione tardiva della domanda) comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. È consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 16 maggio 2016. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al 10 giugno 2016 sono irricevibili.

9.4 Presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

E' possibile presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 per modificare la domanda di pagamento precedentemente presentata.

Poiché è presentata un'unica domanda di sostegno/pagamento le modifiche della domanda di pagamento, richieste con la predetta domanda di modifica, si applicano anche alla domanda di sostegno.

Con la domanda di modifica possono essere effettuate le modifiche di cui all'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 come disposto da AGEA al paragrafo 7.2 delle istruzioni operative n. 12 del 22 aprile 2016.

La compilazione e la presentazione on-line della domanda di modifica è effettuata con le stesse modalità descritte al paragrafo 9.3.1 per la domanda iniziale di sostegno/pagamento.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ("rilascio" sul portale SIAN delle domande di modifica) è il 31 maggio 2016.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda iniziale di sostegno/pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale di sostegno pagamento.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Reg (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio sul portale SIAN della domanda di modifica oltre il 31 maggio 2016 comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di modifica possono essere "rilasciate" sul portale SIAN fino al 10 giugno 2016, termine ultimo di presentazione tardiva delle domande iniziali di sostegno/pagamento. Le domande di modifica presentate dopo il 10 giugno 2016 sono irricevibili.

9.5 Presentazione della domanda di ritiro parziale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno o una domanda di pagamento può essere ritirata in parte per iscritto in qualsiasi momento. In tal caso deve essere comunque rispettato il criterio di ammissibilità relativo alla domanda di cui al paragrafo 6.2.

La compilazione e la presentazione on-line della domanda di ritiro parziale è effettuata con le stesse modalità descritte al paragrafo 9.3.1 per la domanda iniziale di sostegno/pagamento.

Poiché per la misura 13 è presentata un'unica domanda di sostegno/pagamento, la richiesta di ritiro parziale si applica alla domanda di sostegno e alla domanda di pagamento.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

Qualora pervengano più domande di ritiro parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di ritiro parziale non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda valida precedentemente presentata.

L'OP AGEA, al paragrafo 8.1. delle Istruzioni operative n. 12 del 22 aprile 2016, ha stabilito che il termine per la presentazione della domanda di ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, stabilito dell'OP AGEA al predetto paragrafo 8.1, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate da AGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il predetto termine stabilito dall'OP AGEA non è possibile presentare domande di ritiro parziale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente dopo tale termine il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 1.

9.6 Comunicazione di ritiro totale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno o una domanda di pagamento può essere ritirata in tutto per iscritto in qualsiasi momento.

La compilazione e la presentazione on-line della comunicazione di ritiro totale è effettuata con le stesse modalità descritte al paragrafo 9.3.1 per la domanda iniziale di sostegno/pagamento.

Poiché per la misura 13 è presentata un'unica domanda di sostegno/pagamento, la richiesta di ritiro totale si applica alla domanda di sostegno e alla domanda di pagamento.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

L'OP AGEA, al paragrafo 8.2 delle Istruzioni operative n. 12 del 22 aprile 2016, ha stabilito che il termine per la presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilito dell'OP AGEA al predetto paragrafo 8.2, il beneficiario può presentata richiesta di ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate da AGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il predetto termine stabilito dall'OP AGEA non è possibile presentare comunicazioni di ritiro totale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente dopo tale termine il ritiro totale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 2.

9.7 Presentazione della copia cartacea delle domande e delle comunicazioni sottoscritte con firma autografa

Le domande e le comunicazioni di cui ai paragrafi 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, trasmesse on-line sul portale SIAN, stampate dal portale SIAN e sottoscritte con firma autografa, corredate della fotocopia del documento di riconoscimento valido, devono essere presentate dal richiedente o dal CAA in sua vece incaricato, ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente.

Qualora l'OP AGEA disponga anche per l'annualità 2016 la presentazione della "Domanda iniziale semplificata", "servente sia al primo che al secondo pilastro" della PAC, il richiedente che presenta tale domanda sottoscritta con firma autografa, o il CAA in sua vece incaricato, deve presentare la fotocopia di tale domanda sulla quale dovrà essere apposto il timbro e la firma del CAA "per copia conforme all'originale"; il CAA garantisce la conservazione della domanda iniziale semplificata in originale nel fascicolo aziendale.

Allo stesso Servizio Territoriale competente deve essere inoltre presentato il Modulo 1 (ritiro parziale) e il Modulo 2 (ritiro totale) qualora utilizzati.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Qualora il CAA presenti contemporaneamente più domande deve essere presentata una nota di trasmissione dello stesso CAA contenente l'elenco delle domande sottoscritte con firma autografa presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda.

La predetta documentazione deve essere presentata ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente entro i seguenti termini:

1. Domanda iniziale di sostegno/pagamento: 30 settembre 2016;
2. Copia conforme della "Domanda iniziale semplificata" qualora attivata dall'OP AGEA: 30 settembre 2016;
3. Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 30 settembre 2016;
4. Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale): entro il 30 settembre 2016 per le domande rilasciate entro il 9 settembre 2016 oppure entro 15 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) qualora la domanda sia rilasciata dopo tale data.
5. Comunicazione ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale): entro il 30 settembre 2016 per le comunicazioni rilasciate entro il 9 settembre 2016 oppure entro 15 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della comunicazione per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) qualora la comunicazione sia rilasciata dopo tale data;
6. Modulo 1 (ritiro parziale) e Modulo 2 (ritiro totale): in qualsiasi momento nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e ai precedenti paragrafi 9.5 e 9.6.

La predetta documentazione può essere presentata ad ARGEA Sardegna tramite consegna a mano, posta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione) e posta elettronica certificata (PEC).

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. Il codice, l'indirizzo e la PEC di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi Comuni di competenza, sono riportati nel documento "Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi Comuni afferenti" che sarà pubblicato insieme alle presenti Disposizioni sul sito www.regione.sardegna.it.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

10. COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE DEL PSR 2014/2020

La misura 13 è compatibile con tutte le altre misure del PSR.

11. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regg. (UE) n. 640/2014 e 809/2014.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica in particolare il D.M. n. 3536 del 08.02.2016 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Le disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 23 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016, saranno approvate con successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016. I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tale Decreto.

12. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Per avvalersi di detta

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria secondo le istruzioni impartite da AGEA.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali* - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti disposizioni devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dall'aiuto. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti da AGEA.

14. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della Misura potranno essere impartite mediante provvedimenti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Autorità di Gestione e del competente Direttore del Servizio (Responsabile di misura).

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

15. ALLEGATI

Allegato A - Matrice prodotti/interventi

Allegato B - Istruzioni regionali per la compilazione delle domande

Modulo 1 – Ritiro parziale

Modulo 2 – Ritiro totale

16. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 6513 del 18 novembre 2014, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 1922 del 20 marzo 2015, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo DIPEISR 1566 del 12 maggio 2015, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Circolare di AGEA protocollo n. ACIU.2015.569 del 23.12.2015 recante “Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - Integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015”;
- le Istruzioni operative di AGEA n. 12 protocollo n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016 recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014, concernente “Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente “Presenza d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presenza d'atto proposta testo definitivo”;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 (di seguito PSR 2014/2020);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 12 aprile 2016 concernente “Recepimento regionale del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Direttive di attuazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto.”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 497/DecA/10 del 18 marzo 2015 recante: comunicazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione de regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1177/DecA/26 del 28 maggio 2015 recante: ulteriore comunicazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione de regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'

- Deliberazione della Giunta regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi".
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 981/DecA/19 del 20.04.2016 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni per l'attuazione del Programma – Misure a superficie/animale – annualità 2016".